



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 18/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA’ VALLE – CUP: G32F23000160002 – CIG: A010C68FBE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di Giugno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto Sindacale n. 46 del 30/05/2024 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 51 del 30/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di C.C. n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2023 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 10/10/2023 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA' VALLE" - CUP: G32F23000160002 redatto dall'arch. Chiara Zanola per l'importo di complessivi € 100.000,00 (di cui € 74.043,20 per lavori principali a base d'asta, € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.956,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

- la Determinazione Dirigenziale N.0599 del 31/10/2023 N. 81 - lavori pubblici CIG A010C68FBE sono stati affidati alla ditta COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC con importo contrattuale derivante dal ribasso percentuale del 2% sull'importo posto a base di gara, pari a € 72.562,34 + € 1.000,00 = € 73.562,34 + IVA 22%, per complessivi € 89.746,05 iva inclusa;
- la Determinazione N. 35 DEL 16/05/2024 REG. GEN. N. 351 ESEC. IL 24/05/2024 con la quale è stata approvata la variante riportante un aumento dell'importo contrattuale a complessivi € 78.564,80, comprensivi di € 3.000,00, per oneri della sicurezza oltre IVA nella misura del 22% per complessivi € 95.849,06;

Atteso che:

- L'impresa COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC, con comunicazione Prot. N. 24288 del 23.05.2024, trasmette la richiesta di autorizzazione al subappalto per l'esecuzione di "Collegamenti idraulici impianto di irrigazione e fontanina" alla ditta TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC, con sede in VIA RAGAZZI DEL 99 N.106, LUMEZZANE (BS), C.F.: e P.IVA: 03940800984;
- L'impresa COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC, con comunicazione Prot. N. 25541 del 31.05.2024 e Prot. N. 27984 del 14.06.2024, trasmette, le integrazioni richieste al fine dell'autorizzazione del subappalto di cui sopra.

Vista la documentazione prodotta dall'impresa appaltatrice e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. per la legittimità del ricorso al subappalto;

Visto l'art. 105 de D. Lgs. 50/2016 attinente il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti in relazione alla prestazione subappaltata, e verificata l'insussistenza, a carico del subappaltatore, delle fattispecie ostative all'esecuzione di lavori pubblici, in particolare:

- Assenza di cause di esclusione dagli appalti pubblici, previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come da visura camerale.

Verificato, il rispetto del limite della quota parte subappaltabile ai sensi dell'art. 105, del D.lgs 50/2016;

Verificato altresì che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto, presso questa stazione appaltante;

Esaminata la documentazione presentata, da cui si desume che:

- tra l'impresa appaltatrice e la subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- tra l'impresa COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC, e la ditta TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC, con sede in VIA RAGAZZI DEL 99 N.106, LUMEZZANE (BS), C.F.: e P.IVA: 03940800984, è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, per l'importo di €4.732,36 oltre iva, comprensivo di oneri per la sicurezza.
- il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136;
- l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto;

Considerato che:

- dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore delle imprese istanti;
- il pagamento diretto al subappaltatore, previsto dall'art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016, si configura come una delegazione di pagamento ex lege e, poiché non ingenera un rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore, non deve essere trasferito l'impegno di spesa assunto con il contratto, in capo al subappaltatore, ma deve essere mantenuto in capo all'appaltatore in quanto non sussiste nessun rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore, neanche in caso di pagamento diretto; il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;

Visto l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'ente;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il subappalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA' VALLE – CUP: G32F23000160002”, tra l'impresa COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC e la ditta TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC, con sede in VIA RAGAZZI DEL 99 N.106, LUMEZZANE (BS), C.F.: e P.IVA: 03940800984, è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, per l'importo di €4.732,36 oltre iva, comprensivo di oneri per la sicurezza
3. di dare atto che:
 - la stipula dei contratti di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - il Comune di Lumezzane provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito di presentazione di apposita contabilità sottoscritta sia dalla COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC che dal subappaltatore, come previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fattura emessa per l'importo complessivo dall'appaltatore alla quale dovrà essere allegata (in formato elettronico e nel rispetto del regime fiscale di “*reverse charge*” di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972) la fattura che il subappaltatore avrà fatto per la sua quota all'appaltatore; il pagamento sarà quindi effettuato all'appaltatore scorporando le quote del subappaltatore per il quale si procederà al pagamento diretto;
 - i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorreranno solo con la citata impresa appaltatrice, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
 - tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;
4. di dare atto che è stata regolarmente acquisita la documentazione prevista dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, al fine della verifica di legittimità del ricorso al subappalto da parte della impresa aggiudicataria, per l'esecuzione delle lavorazioni già dichiarate in sede di presentazione dell'offerta;
5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, con richiesta di effettuazione dei successivi adempimenti previsti dall'art. 105, del D. lgs. 50/2016.

il 18 giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FONTANA DONATO *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi